



# COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

Viale Omodeo, 5 cap 09092 - tel. 0783/80331 fax 8033223 P. iva 00357550953 cod. fisc. 80004550952 c.c. 16276099

- UFFICIO TECNICO -

Prot. N. 13155 del 10/10/2016

## BANDO PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI FONDI AGRICOLI

Asta pubblica, ai sensi dell'art. 22 della L. 11.02.1971, n. 11

Il Comune di Arborea, in esecuzione della determinazione dell'area tecnica n.150 del 05/10/2016, intende concedere in affitto i lotti di terreni agricoli di proprietà del Comune di Arborea, come riportati nel seguente elenco:

DATI CATASTALI					COLTURA PRATICABILE	LOCALITA'	Canone annuale d'affitto
Fg.	Mapp.	Ha	a	ca			
20	12	6	36	50	Pascolo cespugliato	S'Acquadroxiu	80 euro/ha
20	16	4	60	40	Pascolo cespugliato	S'Acquadroxiu	80 euro/ha
Totale		10	96	90	IMPORTO A BASE D'ASTA	canone annuale	<b>€ 877,52</b>

### 1) CONDIZIONI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

La concessione del terreno comunale avrà luogo mediante contratto di affitto soggetto a registrazione ai sensi delle norme vigenti e stipulata tra il responsabile del servizio comunale competente e l'assegnatario, con l'assistenza dei rappresentanti provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Le spese di registrazione e tutte le altre spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico del privato concessionario.

Gli immobili saranno affittati nello stato in cui si trovano così come sono pervenuti al Comune, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti, quanto non apparenti, e con tutti i pesi che vi fossero inerenti.

Il contratto di affitto verrà sottoscritto solo ed esclusivamente allorché il Comune avrà conseguito la disponibilità dei terreni dagli attuali occupanti.

L'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa né richiesta di risarcimento o di indennizzo, per qualsiasi motivo o ragione (ivi ricompresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, gli oneri e le spese per la partecipazione alla gara, l'eventuale mancato guadagno e utilizzo del terreno etc.), in conseguenza del tempo che si renderà necessario per riconseguire la disponibilità dei terreni (anche all'esito degli eventuali contenziosi che si renderà necessario proporre), rinunciandovi espressamente e senza riserva alcuna.

## **2) OGGETTO**

Costituisce oggetto dell'affitto ciascun singolo lotto di terreno agricolo, della superficie complessiva in ciascuno indicata. Il terreno è affittato a corpo e non a misura, onde ogni eccesso o difetto rispetto alla superficie sopra indicata non comporterà alcuna variazione del canone e delle altre condizioni del contratto.

## **3) REQUISITI SOGGETTIVI DELL’AFFITTUARIO**

Possono presentare richiesta di ammissione alla gara:

- \_ i cittadini residenti nel Comune di Arborea da almeno tre anni,
- \_ le società e le cooperative aventi sede legale a Arborea ed i cui soci siano tutti residenti a Arborea, da almeno tre anni.
- \_ altri imprenditori agricoli non residenti ad Arborea, la cui offerta verrà presa in considerazione solo in caso di mancanza o irregolarità insanabile di offerte di imprenditori residente come meglio specificato di seguito

## **4) ESCLUSIONI**

L’assegnazione del lotto è preclusa a coloro i quali risultano affittuari di fondi di proprietà comunale, in relazione ai quali sussistano morosità o verso i quali il Comune abbia proposto domanda di risoluzione per grave inadempimento contrattuale o in relazione ai quali siano in atto vertenze per le quali sia stato esperito, senza esito positivo, il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 46 della L. n. 203/82; al fine della preclusione all’assegnazione rileva la sussistenza delle condizioni ostative alla data indicata quale termine di presentazione delle domande.

## **5) DURATA**

La durata del contratto è fissata in 8 (otto) annate agrarie a decorrere dall’annata agraria 2016/2017.

Allo scadere del termine la concessione potrà essere rinnovata, previa sussistenza dei requisiti soggettivi del concessionario: a tal fine il concessionario dovrà stipulare un nuovo contratto con il Comune nelle forme previste dal regolamento. E’ fatto divieto di rinnovo tacito della concessione.

## **6) RICONSEGNA**

Alla scadenza del contratto il fondo dovrà essere riconsegnato al Comune di Arborea senza alcun preavviso libero e sgombero da persone e cose, senza che all’affittuario sia dovuto alcun indennizzo o compenso, di nessun genere ed a qualsiasi titolo.

## **7) DIVIETO DI SUBAFFITTO**

E’ fatto divieto al concessionario di subaffittare il terreno concesso dal Comune, pena la risoluzione del contratto in danno del concessionario e l’impossibilità per lo stesso di partecipare alla successiva licitazione per l’affitto dello stesso terreno cui si riferisce il contratto risolto.

## **8) CONDIZIONI DEL FONDO**

Il fondo sarà consegnato nelle condizioni in cui si trova, di cui il Concorrente è tenuto a prendere preventiva visione e conoscenza, con le inerenti servitù passive ed attive, se ed in quanto esistenti o aventi ragione legale di esistere.

## **9) CANONE**

Il canone dovrà esser versato in unica rata annuale anticipata entro il 10 novembre di ciascun anno di assegnazione. All’atto della stipula del contratto il concessionario dovrà versare la prima annualità del canone. Il canone d’affitto da versare al Comune, viene rivalutato annualmente, a decorrere dal secondo anno, sulla base dell’indice ISTAT del costo della vita.

L'importo del canone non comprende gli oneri spettanti al Consorzio di Bonifica, che verranno pagati direttamente da ciascun concessionario: a tal fine il Comune comunicherà al Consorzio la stipula dei nuovi contratti, con indicazione dei terreni occupati e della durata della concessione.

#### **10) MIGLIORIE**

E' consentito al concessionario l'effettuazione, nei terreni oggetto di concessione, di opere di miglioramento fondiario esclusivamente previa autorizzazione scritta da parte del Comune: il concessionario in qualsiasi caso non ha diritto ad alcun compenso da parte del Comune.

In caso di migliorie effettuate senza autorizzazione scritta il concessionario è obbligato a rimuovere a proprie spese tutte le opere.

E'vietata la erezione sul terreno di ogni costruzione, anche a carattere provvisorio, pena la risoluzione di diritto del contratto.

#### **11) CONDUZIONE DEL FONDO**

L'affittuario si obbliga ad attuare, sia in coltura principale che in coltura ripetuta, solamente colture che conservino le caratteristiche di fertilità del terreno, secondo la normativa europea sulle buone pratiche agricole. In particolare dovrà eseguire, a proprie cure e spese, ogni intervento di sistemazione poderale ed ogni intervento di successiva manutenzione. L'affittuario, dovrà garantire una effettiva ed abituale presenza sul fondo.

Si obbliga inoltre di assicurare l'ordine, il decoro e la pulizia del fondo. In particolare sul fondo non è consentito il deposito, neanche temporaneo, di rifiuti di qualsivoglia natura. La violazione sarà sanzionata ai sensi della vigente normativa.

L'affittuario dovrà inoltre provvedere alla manutenzione della porzione di strada vicinale antistante il fondo concesso, con il concorso del Comune ai sensi del D.Lgs. Luogotenenziale 01.09.1918, n. 1446

#### **12) RESPONSABILITÀ**

L'affittuario è custode del fondo.

Ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, egli esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose anche di terzi.

#### **13) ASSEGNAZIONE**

Nell'aggiudicazione è data priorità agli imprenditori agricoli che non avranno compiuto il 40° anno di età alla data di scadenza del bando.

L'asta pubblica che si terrà il giorno 31/10/2016 alle ore 16,00 verrà esperita secondo la seguente procedura:

- 1) nella prima fase saranno prese in considerazione solo le offerte presentate dagli imprenditori agricoli che non hanno compiuto il 40° anno di età alla data di scadenza del bando, residenti nel Comune di Arborea da almeno tre anni oppure residenti da meno di tre anni che in precedenza abbiano avuto la residenza a Arborea per almeno 15 anni e dalle società e le cooperative aventi sede legale a Arborea ed i cui soci abbiano meno di 40 anni e siano tutti residenti ad Arborea, da almeno tre anni oppure residenti da meno di tre anni che in precedenza abbiano avuto la residenza a Arborea per almeno 15 anni.
- 2) in caso di mancanza o irregolarità insanabile di offerte da parte di imprenditori di cui alla prima fase saranno prese in considerazione solo le offerte presentate dagli imprenditori agricoli che siano residenti nel Comune di Arborea da almeno tre anni oppure residenti da meno di tre anni che in precedenza abbiano avuto la residenza a Arborea per almeno 15 anni e dalle società e le cooperative aventi sede legale a Arborea ed i cui soci siano tutti residenti ad Arborea, da almeno tre anni oppure residenti da meno di tre anni che in precedenza abbiano avuto la residenza a Arborea per almeno 15 anni.

- 3) *nella terza fase saranno prese in considerazione tutte le offerte presentate dagli altri imprenditori agricoli;*
- 4) *in caso di mancata aggiudicazione nelle prime tre fasi, con la quarta fase si procederà all'aggiudicazione ad eventuali ulteriori richiedenti.*

In ciascuna fase l'aggiudicazione avrà luogo al miglior offerente, inteso come colui che offrirà il canone più elevato. In caso di parità di offerta, l'aggiudicazione avverrà riconoscendo in via preliminare la preferenza ai coltivatori diretti insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione. In caso di ulteriore parità, si procederà all'aggiudicazione tramite sorteggio.

A ciascun richiedente, sia in forma singola che in forma associata, non possono essere assegnati più di 20 ettari di terreno, comprendenti anche eventuali precedenti assegnazioni. E' fatta salva, in caso di aggiudicazione, la facoltà di rinuncia a terreni oggetto di precedenti assegnazioni che contribuiscano al superamento del limite dei 20 ettari.

Nell'offerta, il concorrente dovrà espressamente dichiarare, a pena di esclusione, di essere al corrente che il terreno oggetto dell'offerta potrebbe essere attualmente occupato dal precedente affittuario, che la stipula del contratto e la formale consegna avverranno solo ed esclusivamente al momento in cui il Comune avrà la disponibilità del terreno, di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa, risarcimento, indennizzo o ristoro, per qualsiasi motivo o ragione, per tutto il tempo che trascorrerà tra l'aggiudicazione, la stipula del contratto e la consegna del terreno, impegnandosi a sottoscrivere il contratto entro e non oltre giorni dieci dal ricevimento della comunicazione della data della stipula del contratto.

#### **14) RINUNCIA ALLA CONCESSIONE**

Il concessionario può rinunciare alla concessione del terreno con preavviso scritto che deve essere trasmesso al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria, ai sensi dell'art. 5, c. 1 della L. 3.05.1982, n. 203. Il concessionario è comunque obbligato a pagare il canone sino alla scadenza dell'annata agraria.

Qualora il termine di cui al comma precedente non venga rispettato, il concessionario è obbligato a corrispondere il canone d'affitto per l'annata agraria successiva.

Si prescinde dal termine di cui al comma 1 nei casi previsti dall'art.6 del regolamento comunale per la concessione dei terreni agricoli comunali.

#### **15) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di inosservanza da parte del concessionario dell'obbligo di pagamento del canone entro la scadenza del 10 novembre e/o degli altri obblighi previsti nel contratto, il Comune procede ad inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica del messo comunale invito ad adempiere entro un termine non inferiore a giorni 15. Decorso infruttuosamente tale termine il Comune procederà all'avvio delle procedure per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46 della L. 3.05.1982, n. 203 e, nel caso di infruttuoso esperimento di tale tentativo, ad adire le vie legali per la risoluzione del contratto in danno del concessionario ed il risarcimento dei danni.

E' fatta salva la possibilità per il Comune di risoluzione anticipata dal contratto, sia per l'intera superficie concessa che per una parte di essa, per motivi di interesse pubblico: in tal caso al concessionario verrà concesso il raccolto delle colture in atto al momento della risoluzione e corrisposto un indennizzo nella misura di un'annualità del canone di affitto, rapportata alla superficie per cui interviene la risoluzione.

#### **16) SANZIONI**

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, impregiudicate tutte le norme e sanzioni vigenti in materia.

#### **17) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le dichiarazioni per la partecipazione alla gara per l'assegnazione del fondo, redatte in carta semplice secondo l'allegato fac-simile (mod.1), dovranno essere indirizzate al Comune di Arborea e dovranno in ogni caso pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del giorno ~~31/10/2016~~ in busta chiusa riportante all'esterno, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura "CONTIENE OFFERTA PER L'ASTA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI TERRENI AGRICOLI COMUNALI – annualità 2016 ). Nella suddetta busta dovrà essere inserita una ulteriore busta, controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l'offerta per la partecipazione alla gara, redatta secondo l'allegato fac-simile (mod.2).

Non saranno prese in considerazione le offerte che perverranno oltre il predetto termine.

La busta contenente le dichiarazioni e l'offerta potrà essere consegnata a mano, ovvero essere spedita a mezzo del servizio postale. In questo secondo caso l'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione dell'offerta dovuta ad inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o a disservizio postale o comunque imputabile a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

La presentazione dell'offerta comporta l'integrale accettazione delle clausole del presente bando. In ogni caso l'aggiudicazione non potrà avvenire per un prezzo inferiore a quello posto a base di gara.

Si procederà all'assegnazione dei singoli lotti ed alla sottoscrizione del relativo contratto di affitto solo in data successiva all'avvenuto riconsegno, da parte del Comune, della disponibilità dei terreni.

Arborea, 10/10/2016

Il Responsabile dell'Area Tecnica







FAC-SIMILE DICHIARAZIONE (mod.1)

AL COMUNE DI  
ARBOREA

OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE IN AFFITTO DI TERRENI DI PROPRIETA' DEL  
COMUNE DI ARBOREA.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente ad Arborea dal \_\_\_\_\_ di  
professione \_\_\_\_\_,  
in relazione all'asta pubblica indetta con determinazione del servizio tecnico n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_ per l'assegnazione dei terreni agricoli di proprietà del Comune di Arborea, al  
fine di concorrere per l'assegnazione dei terreni per l'importo a base d'asta € 877,52.

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di  
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche,

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,  
Artigianato e Agricoltura della Provincia di \_\_\_\_\_ per le seguenti attività

.....  
.....  
e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:

- numero di iscrizione .....
- data di iscrizione .....
- durata della ditta/data termine .....
- forma giuridica .....
- Codice fiscale..... Partita IVA .....
- Codice attività .....

- Titolari se trattasi di impresa individuale, soci se trattasi di società in nome collettivo, soci  
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, amministratori muniti di potere di  
rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di  
quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici, compresi eventuali  
procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori (*indicare i  
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza e la qualifica*):

.....  
.....  
.....

\*\*\*\*\*

**(barrare l'ipotesi che ricorre)**

- a) ai sensi dell'art.80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016**, che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; **(art. 80, comma 1, lett. a)**
  - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; **(art. 80, comma 1, lett. b)**
  - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; **(art. 80, comma 1, lett. c)**
  - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; **(art. 80, comma 1, lett. d)**
  - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; **(art. 80, comma 1, lett. e)**
  - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; **(art. 80, comma 1, lett. f)**
  - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; **(art. 80, comma 1, lett. g)**

**oppure se presenti condanne**

- a) di avere subito condanne relativamente a:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ del C.P.P nell'anno \_\_\_\_\_ e  
di aver \_\_\_\_\_

*(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);*

\*\*\*\*\*

**(barrare l'ipotesi che ricorre)**

- b) che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, così come individuati nell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;**  
**oppure**
- b) che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, individuati nell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, come di seguito individuati:**.....



(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, carica ricoperta, data di cessazione dalla carica)

- e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati .....  
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; **(art. 80, comma 1, lett. a)**
  - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; **(art. 80, comma 1, lett. b)**
  - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; **(art. 80, comma 1, lett. c)**
  - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; **(art. 80, comma 1, lett. d)**
  - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; **(art. 80, comma 1, lett. e)**
  - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; **(art. 80, comma 1, lett. f)**
  - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; **(art. 80, comma 1, lett. g)**

**oppure se presenti condanne**

- che il soggetto ....., cessato nell'anno antecedente ha subito condanne relativamente a :.....  
.....  
.....  
ai sensi dell'art. .... del C.P.P. nell'anno .....e di aver  
.....  
(indicare se patteggiato, estinto o altro).

\*\*\*\*\*

- c)** ai sensi dell'art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto  
(Tale dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello "Allegato A/1/1");

\*\*\*\*\*

- d)** ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'operatore economico è stabilito;

\*\*\*\*\*

e) ai sensi dell'art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016:

- di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza su lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
**(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)**
- di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di \_\_\_\_\_ con autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_; per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese;  
**(oppure)**
- di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art.186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; **(art. 80, comma 5, lett. b)**
- di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; **(art. 80, comma 5, lett. c)**
- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; **(art. 80, comma 5, lett. d)**
- di non aver partecipato alla preparazione della procedura d'appalto ovvero che la partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza; **(art. 80, comma 5, lett. e)**
- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, 15.2.10 che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; **(art. 80, comma 5, lett. f)**
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa; **(art. 80, comma 5, lett. g)**
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68; **(art. 80, comma 5, lett. h)**
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera l, del D. Lgs. n. 50/2016; **(art. 80, comma 5, lett. i)**
- di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;  
**(Ovvero)**

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente **(Ovvero)**
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i soggetti \_\_\_\_\_) che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. **(art. 80, comma 5, lett. m)**

**f)** di aver preso preventiva visione e conoscenza del fondo e di essere consapevole che lo stesso sarà consegnato nelle condizioni in cui si trova con le inerenti servitù passive ed attive, se ed in quanto esistenti o aventi ragione legale di esistere.

**g)** di essere informato che l'importo del canone non comprende gli oneri spettanti al Consorzio di Bonifica, che verranno pagati direttamente da ciascun concessionario.

**h)** di essere a conoscenza che il terreno oggetto dell'offerta potrebbe essere attualmente occupato dal precedente affittuario e che la stipula del contratto e la formale consegna avverranno solo ed esclusivamente al momento in cui il Comune avrà la disponibilità del terreno;

**i)** di rinunciare espressamente a qualsiasi pretesa, risarcimento, indennizzo o ristoro, per qualsiasi motivo o ragione, per tutto il tempo che trascorrerà tra l'aggiudicazione, la stipula del contratto e la consegna del terreno;

**l)** di impegnarsi a sottoscrivere il contratto entro e non oltre giorni dieci dal ricevimento della comunicazione della data della stipula del contratto;

**m)** di accettare integralmente tutte le clausole contenute nel bando per la concessione in affitto di fondi agricoli comunali relativo al terreno per il quale concorre.

**n)** di osservare il codice di comportamento dipendenti pubblici del Comune di Arborea approvato con Delibera di G.C. n. 25 del 15/03/2016;

**o)** di osservare il Piano triennale anticorruzione approvato con Delibera di G.C. n. 17 del 29/01/2014 ed aggiornato con Delibera di G.C. n. 10 del 29/01/2016.

**p)** di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alla presente dichiarazione si allega una busta, controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l'offerta per la partecipazione alla gara, redatta secondo il fac-simile (mod.2).

Arborea (data) \_\_\_\_\_

IL DICHIARANTE  
\_\_\_\_\_

Allega alla presente copia di un documento d'identità in corso di validità.

OFFERTA (mod.2)

**AL COMUNE DI  
ARBOREA**

**OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE IN AFFITTO DI TERRENI DI PROPRIETA' DEL  
COMUNE DI ARBOREA. OFFERTA.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a Arborea dal \_\_\_\_\_  
di professione \_\_\_\_\_  
in relazione all'asta pubblica indetta con determinazione del servizio tecnico n. \_\_\_\_\_ del  
\_\_\_\_\_, per l'assegnazione dei terreni agricoli di proprietà del Comune di Arborea

**DICHIARA**

Per i terreni con importo a base d'asta € **877,52** offre un canone di affitto annuale pari a  
€ \_\_\_\_\_ (dicomi euro. \_\_\_\_\_)  
(il canone annuale offerto non può essere inferiore a quello posto a base d'asta).

Arborea (data) \_\_\_\_\_

**IL RICHIEDENTE**

\_\_\_\_\_

COMUNE DI ARBOREA - PROV. DI ORISTANO

Rep. \_\_\_/2016

CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DELLA

LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 11 COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 45 DELLA

LEGGE 3 MAGGIO 1982, N. 203.

ARBOREA, addì \_\_\_\_\_ 2016

TRA

COMUNE DI ARBOREA, C.F. 80004550952, P.IVA 80004550952; sede legale in VIALE OMODEO N.

5 - ARBOREA per la quale parte interviene il/la sig./sig.ra \_\_\_\_\_, nato/nata a

\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, residente in VIA - , 09092 ARBOREA in qualità

di procuratore che interviene alla stipula del presente contratto esclusivamente in nome, per conto e

nell'interesse del Comune di Arborea, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio

Tecnico, ex decreto sindacale n. 2 del 13.01.2016, (di seguito, per brevità, Parte Concedente), assistita

per sua espressa e manifesta richiesta, dal sig. \_\_\_\_\_ in rappresentanza di \_\_\_\_\_

E

\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_

sede legale in VIA \_\_\_\_\_ per la quale parte interviene il/la sig./sig.ra \_\_\_\_\_,

nato/nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, residente in VIA

\_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante (di seguito, per brevità, Parte Affittuaria), assistita

per sua espressa e manifesta richiesta, dal sig. \_\_\_\_\_ in rappresentanza di \_\_\_\_\_

PREMESSO

- che la parte concedente è proprietaria di terreni identificati al Catasto Terreni come segue, di

cui intende concedere in affitto, con il presente contratto, la superficie sotto descritta:

Comune	Istat	Sez.	Fgl.	Part.	Sub.	RD(€)	RA(€)	Sup.(Ha)
ARBOREA	A357	A	20	12		16,44	6,57	6,3650

ARBOREA	A357	A	20	16	11,89	4,76	4.6040
---------	------	---	----	----	-------	------	--------

per una superficie concessa complessiva di 10.96.90 Ha.

- Visti:

a)- la legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari."

b)- la deliberazione del Consiglio Comunale numero 35 del 26.11.2014 - Approvazione

Regolamento Comunale per la Concessione in affitto dei terreni comunali;

c)- il Bando per la Concessione in Affitto di Fondi Rustici del Comune di Arborea datato

d)- le determinazioni dell'Area Tecnica del \_\_\_\_\_ del Comune di Arborea;

- che gli immobili sono affittati nello stato in cui si trovano così come sono pervenuti al

Comune, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti, quanto non apparenti, e con tutti

i pesi che vi fossero inerenti.

- che il terreno è affittato a corpo e non a misura, onde ogni eccesso o difetto rispetto alla

superficie sopra indicata non comporterà alcuna variazione del canone e delle altre condizioni

del contratto.

- che le parti, tramite la fattiva assistenza dei sopra indicati rappresentanti sindacali, nella

piena consapevolezza dei rispettivi diritti ed obblighi derivanti dalla normativa in materia di

contratti di affitto agrario, intendono stipulare il presente contratto di affitto per l'esercizio delle

attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile disciplinato dalle seguenti condizioni,

in deroga alla disciplina vigente in materia di contratti agrari, secondo quanto previsto

dall'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 come sostituito dall'articolo 45 della legge 3

maggio 1982, n. 203;

- che la validità delle intese raggiunte per effetto della stipula del presente contratto è

riconosciuta dagli articoli 23 e 29 della citata legge n.11 del 1971 nonché dagli articoli 45 e 58

della citata legge n. 203 del 1982;



TANTO PREMESSO

Le parti, come sopra assistite, contrattano, pattuiscono e stipulano quanto segue:

Art. 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2) La parte concedente affitta i terreni come descritti in premessa alle condizioni ed ai patti di seguito riportati. La parte affittuaria accetta le condizioni ed i patti di seguito formulati e dichiara di conoscere i terreni e di ritenersi idonei all'esercizio delle attività agricole.

Art. 3) La durata del contratto, in deroga agli articoli 1 e 22 della legge n. 203 del 1982, viene concordemente fissata con inizio dal 1 febbraio 2016 e scadenza al 31 gennaio 2024 senza alcuna necessità di disdetta, che si intende data ora ed accettata per allora, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 203 del 1982.

Alla scadenza, la parte affittuaria dovrà restituire improrogabilmente i beni oggetto del presente contratto nella piena disponibilità della parte concedente, che potrà pertanto ritornare in possesso dei beni, senza che la parte affittuaria abbia nulla a chiedere ed a pretendere per il rapporto di affitto esistito e fatta salva la raccolta degli eventuali frutti pendenti.

Art. 4) Le parti dichiarano fin d'ora di voler derogare, come in effetti intendono derogarvi, al disposto dell'articolo 4-bis della legge n. 203 del 1982 che riconosce all'affittuario il diritto di prelazione nel caso in cui la parte concedente intenda concedere in affitto i terreni a terzi alla scadenza del presente contratto. Le parti dichiarano di essere state compiutamente edotte del significato della deroga di cui sopra dal rispettivo rappresentante sindacale intervenuto nella stipula del presente contratto.

Art. 5) Il canone di affitto viene complessivamente stabilito per l'intera durata del presente contratto in € \_\_\_\_\_ da pagarsi secondo le modalità e nei termini di seguito indicati: Euro \_\_\_\_\_ annue somma che la Parte Affittuaria dovrà versare all'Amministrazione Comunale in un'unica rata anticipata entro il 10 novembre di ciascun anno. La prima annualità la Parte Affittuaria versa la rata all'atto della stipula del presente contratto.

L'importo del canone non comprende gli oneri spettanti al Consorzio di Bonifica, che verranno pagati direttamente dalla Parte Affittuaria: a tal fine il Comune comunicherà al Consorzio di

Bonifica la stipula del nuovo contratto, con indicazione dei terreni occupati e della durata dell'affitto.

Il canone come sopra quantificato sarà aggiornato a gennaio del secondo anno nella misura del 75 % della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio del presente contratto. L'aggiornamento in parola sarà applicato alla frazione del

canone complessivo risultante dalla divisione del canone stesso per mesi totali di durata del contratto e moltiplicando l'importo così risultante per i mesi di conduzione riferiti all'anno per il quale si applica l'aggiornamento. Per gli anni successivi al secondo l'aggiornamento nella misura sopra indicata è applicato al canone già rivalutato negli anni precedenti.

- La Parte Affittuaria può rinunciare all'affitto del terreno con preavviso scritto che deve essere trasmesso al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria, ai sensi dell'art. 5, c. 1 della L. 3.05.1982, n.

203. La Parte Affittuaria è comunque obbligato a pagare il canone sino alla scadenza

dell'annata agraria. Qualora il termine di cui al comma precedente non venga rispettato, La

Parte Affittuaria è obbligata a corrispondere il canone d'affitto per l'annata agraria successiva.

Si prescinde dal termine di cui al comma 1 nei casi previsti dall'art.6 del regolamento comunale per la concessione dei terreni agricoli comunali.

- E' fatta salva la possibilità per il Comune di risoluzione anticipata dal contratto, sia per l'intera superficie concessa che per una parte di essa, per motivi di interesse pubblico: in tal caso al

concessionario verrà concesso il raccolto delle colture in atto al momento della risoluzione e

corrisposto un indennizzo nella misura di un'annualità del canone di affitto, rapportata alla superficie per cui interviene la risoluzione.

- Alla scadenza, il presente contratto d'affitto potrà essere rinnovato, previa sussistenza dei requisiti soggettivi della Parte Affittuaria: a tal fine la Parte Affittuaria dovrà stipulare un nuovo contratto con il Comune nelle forme previste dal regolamento.

Art. 6) In applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 203 del 1982, l'eventuale mancato pagamento del canone sopra pattuito per almeno una annualità costituisce grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto nel rispetto delle procedura prevista dalla citata disposizione di legge.

Art. 7) La parte affittuaria si impegna a custodire i beni oggetto del presente contratto con la diligenza del buon padre di famiglia; si obbliga a curare la coltivazione dei terreni oggetto di affitto secondo le regole della buona tecnica agraria, nonché a rispettare gli obblighi inerenti alla normale e razionale coltivazione dei terreni stessi. La parte affittuaria ha, altresì, l'obbligo della perfetta conservazione dei confini di tutti i terreni oggetto del presente contratto, obbligandosi a comunicare immediatamente alla parte concedente qualunque modifica degli stessi operata da terzi.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 203 del 1982.

Art. 8) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge n. 203 del 1982, è fatto divieto alla parte affittuaria di sub affittare, di concedere ad altri il godimento di tutti o parte dei terreni per qualsiasi durata di tempo, a qualsiasi titolo, di costituire o far costituire servitù passive, di cedere ad altri il presente contratto.

Il mancato rispetto di quanto sopra previsto è causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 203 del 1982.

Art. 9) La parte affittuaria potrà eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e

trasformazioni degli ordinamenti produttivi previa autorizzazione scritta della parte concedente, purché non sia modificata la destinazione agricola del fondo nel rispetto della legge n. 203 del 1982 e delle leggi vigenti in materia urbanistica, edilizia ed ambientale. La parte affittuaria che ha eseguito le opere secondo quanto sopra previsto ha diritto all'indennità di cui all'articolo 17 della legge n. 203 del 1982. Gli interventi realizzati in violazione di quanto sopra pattuito restano a beneficio del fondo senza che la parte affittuaria possa pretendere la predetta indennità o qualsiasi altro diritto eventualmente previsto in proposito dalla normativa vigente. E' vietata la erezione sul terreno di ogni costruzione, anche a carattere provvisorio, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 10) In caso di risoluzione incolpevole del presente contratto alla parte affittuaria sarà riconosciuto l'indennizzo di cui all'articolo 43 della legge n. 203 del 1982.

Art. 11) La parte affittuaria dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative all'utilizzo dei beni concessi in affitto nonché il rischio dei mancati raccolti derivanti da avversità atmosferiche.

Art. 12) Le imposte sui terreni oggetto del presente contratto sono ripartite come segue: la parte concedente è tenuta a dichiarare il reddito dominicale; la parte affittuaria il reddito agrario.

Art. 13) Il presente contratto è soggetto a registrazione nei termini e secondo le modalità di calcolo dell'imposta previste dalla vigente normativa. Le spese di registrazione e tutte le altre spese inerenti e conseguenti al contratto sono a carico della Parte Affittuaria.

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, impregiudicate tutte le norme e sanzioni vigenti in materia.

Art. 14) Ogni modificazione del presente contratto dovrà essere stipulata per iscritto con l'assistenza delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello

nazionale ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 11 del 1971 come sostituito dall'articolo 45

della legge n. 203 del 1982.

Art. 15) Il presente contratto viene accettato dalle parti con promessa di tenere fede agli impegni assunti. Le Organizzazioni professionali agricole sono intervenute nella predisposizione del presente contratto attraverso l'assistenza prestata alle parti contraenti dai soggetti sopra indicati i quali sottoscrivono unitamente alle parti il presente atto e ne confermano la validità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 come sostituito dall'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203. Il presente contratto è in esenzione di bollo ai sensi dell'articolo 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, così come corretta ed integrata dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.

Letto, confermato e sottoscritto alla data di cui sopra dalle parti per integrale accettazione.

La Parte Concedente

La Parte Affittuaria

I rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole